

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

Dr G. Marangoni	Presidente rel.
Dr G. Boeri	giudice
Dr M. Fuina	giudice

Premesso che:

con ricorso in data 5/5/2011 le società A C srl e T E srl, socie al 40% della società A F T spa, proponevano ricorso ex art 2409 cc chiedendo l'ispezione di quest'ultima società e l'adozione degli ulteriori provvedimenti; con ordinanza collegiale del 18/6/2011 veniva accolto il ricorso e disposta l'ispezione giudiziale della società A F T spa;

L'ispettore, effettuati gli accertamenti richiesti, depositava in data 27/7/2012 relazione ispettiva nella quale segnalava l'esistenza di gravi e reiterate irregolarità nell'amministrazione sia per quanto concerne la non veritiera rappresentazione nel bilancio relativo agli esercizi 2008-2009-2010 della situazione finanziaria ed economica della società sia quanto alla riduzione del capitale per perdite effettuata in maniera non congrua nell'anno 2012 e non anche negli esercizi precedenti come invece dovuto;

le società ricorrenti chiedevano pertanto che il Tribunale procedesse alla revoca dell'amministratore unico, G E, e alla nomina di un amministratore giudiziario;

con delibera in data 15/10/2012, assunta a maggioranza con il voto contrario delle società ricorrenti, l'assemblea straordinaria della A F T spa procedeva alla trasformazione in società a responsabilità limitata e alla nomina di un nuovo amministratore, accolte le dimissioni di G E, nonché alla nomina di un sindaco nella persona di S G, già membro del Collegio sindacale, in sostituzione dell'organo collegiale;

All'udienza in camera di consiglio del 15/2/2012 il Collegio, sentite le parti e il nuovo amministratore, riservava la decisione;

osserva:

:a)sull'eccezione di improcedibilità del ricorso ex art 2409 cc a seguito della trasformazione della società per azioni in società a responsabilità limitata.

La questione ha avuto soluzioni opposte nella giurisprudenza di merito e in dottrina.

Il Collegio ritiene che la trasformazione della spa in srl che intervenga nel corso del procedimento ex art 2409 cc, iniziato prima della trasformazione sia irrilevante ai fini della procedibilità del controllo giudiziale perché la soluzione opposta consentirebbe agli stesi soggetti che hanno commesso le gravi irregolarità una facile elusione della norma avente carattere imperativo quale è quella dell'art 2409 cc (Trib Lecce 6/5/19893). Nella fattispecie va rimarcato che la delibera di trasformazione non è stata adottata all'unanimità ma a maggioranza con il voto contrario dei soci di minoranza ed è successiva al deposito della relazione ispettiva la quale ha accertato la sussistenza delle irregolarità denunciate. Si palesa, pertanto, manifesta la volontà del gruppo di controllo della società di deliberare la trasformazione in srl al solo scopo di evitare il legittimo controllo richiesto dai soci di minoranza di talchè deve ritenersi in via incidentale la nullità per frode alla legge della delibera del 15/10/2012.

Va aggiunto che la società trasformata ha un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni e, pertanto, si applicano ad essa le disposizioni in tema di società per azioni per l'espresso richiamo contenuto nel comma 4° dell'art 2477 cc, ivi compreso il controllo ex art 2409 cc (Trib Roma 6/7/2004; Trib Milano 8/7/2005).

Non ricorre neppure l'ipotesi della sospensione del procedimento prevista dall'art 2409 3° co cc in conseguenza della sostituzione dell'amministratore; l'amministratore nominato dall'assemblea straordinaria del 15/10/2012 non pare essere soggetto di " adeguata professionalità" essendo privo

di titolo professionale specifico e avendo maturato esperienze quale consigliere di amministrazione di una società operante in diverso settore; inoltre lo stesso non sembra essersi attivato senza indugio per eliminare le irregolarità essendosi limitato dall'ottobre 2012 ad oggi ad una mera attività di gestione - riscossione di crediti e pagamento di dipendenti - senza intervenire sulle irregolarità attinenti ai bilanci non veritieri, sulla necessaria riduzione del capitale e sulle responsabilità della precedente amministrazione.

b) quanto al merito delle irregolarità e della richiesta di nomina di amministratore giudiziario: le irregolarità attengono alla redazione di bilanci non veritieri per gli esercizi sociali degli anni 2008-2009 e 2010 caratterizzati da perdite che avrebbero imposto già allora la riduzione del capitale sociale, effettuata solo e in modo non congruo rispetto alle perdite accertate nell'anno 2012; attengono altresì alle singole operazioni poste in essere con la soc E [redacted] spa e col la soc. A [redacted] C [redacted] spa anche relativamente alla cessione del marchio dettagliatamente analizzate dall'ispettore in ordine alle quali dovranno essere adottati gli opportuni provvedimenti e valutate le effettive responsabilità da parte dell'amministratore giudiziario che assicuri indipendenza di giudizio e competenza professionale,

PQM

Dispone procedersi all'amministrazione giudiziale della società A [redacted] F [redacted] T [redacted] srl, già A [redacted] F [redacted] T [redacted] spa, e, revocato l'amministratore nominato dall'assemblea del 15/10/2012, nomina amministratore il Dr V [redacted] M [redacted] di S. B [redacted]; dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace.

Ascoli Piceno, 15/2/2013

Il Presidente del
dott. Giuseppe [redacted] LANGONI

